




GMA FFICI

93/12/15

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**III Reparto Operazioni – Centrale Operativa – Sezione Impiego Mezzi Aeronavali**

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – 06-44223264 – fax nr. 06 – 442232009 – PEC: rm0010990p@pec.gdf.it



**OGGETTO:** Convenzione per il supporto con mezzi aerei e navali della Guardia di Finanza alla Polizia Penitenziaria per le traduzioni dei detenuti.

**AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**ROMA**

Si trasmette un esemplare originale del documento in oggetto, siglato in data 7 ottobre 2015.

IL CAPO DEL REPARTO  
(Gen. B. Stefano Screpanti)

FP CGIL POLIZIA PENITENZIARIA ROMA E LAZIO



CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E LA GUARDIA DI FINANZA

**Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
e la Guardia di Finanza**

- VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- VISTA il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2005, n. 292, recante "Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza";
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza attuativo del citato Regolamento di Amministrazione;
- VISTI gli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- CONSIDERATE le preliminari intese intercorse tra il Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia;
- RITENUTO opportuno regolare, coordinare e sviluppare i rapporti tra le Parti in epigrafe attraverso una specifica convenzione, con la previsione di criteri e modalità tali da assicurare il più proficuo svolgimento delle attività;

**CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

***Ambito della collaborazione***

1. La Guardia di Finanza si impegna a rendere disponibile, su esplicita richiesta, velivoli del Corpo, per l'effettuazione delle traduzioni di detenuti connotate da maggiore complessità e delicatezza ed unità navali per il trasferimento presso istituti carcerari ubicati presso le isole minori.
2. Per le traduzioni mediante l'impiego di velivoli, il Corpo destinerà, annualmente, 300 (trecento) ore della linea di volo Piaggio 180 in versione trasporto e 200 (duecento)

ore della linea di volo ATR 42. Per eventuali necessità eccedenti il limite sopra riportato sarà valutata la possibilità di coniugare il trasporto dei detenuti con l'attività addestrativa.

3. Per il trasporto di detenuti a bordo delle unità navali, la Guardia di Finanza si impegna di massima al soddisfacimento delle singole richieste, verificando la compatibilità delle esigenze manifestate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il tramite dell'Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni, con le priorità di carattere operativo.
4. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna a rimborsare gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza per l'attività di traduzione di cui al comma 2, secondo le modalità definite all'art. 4.
5. L'espletamento delle attività richiamate nella presente convenzione sono subordinate al soddisfacimento delle prioritarie esigenze istituzionali delle rispettive Istituzioni.

## ARTICOLO 2

### *Modalità esecutive della collaborazione*

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad inoltrare, mediante l'Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni, alla Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza, formale richiesta dei mezzi aerei e navali di cui necessita, corredata di tutti gli elementi necessari all'esecuzione delle operazioni.
2. La Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza, previo accertamento – d'intesa con l'Ufficio Centrale Sicurezza e Traduzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – della fattibilità tecnica della richiesta, emana le disposizioni attuative ai Reparti del Corpo competenti, garantendo la massima riservatezza dei dati e delle informazioni trattati.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria s'impegna ad informare, se del caso, le Autorità competenti in merito agli aspetti connessi all'effettuazione delle operazioni, curando le modalità esecutive di tutte le fasi del trasferimento detenendo la piena responsabilità del tradotto.

## ARTICOLO 3

### *Ulteriori profili della collaborazione*

L'impiego dei mezzi aerei e navali della Guardia di Finanza è svolto sotto il controllo operativo del Comando Regionale o del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia (Pratica di Mare) dal quale dipendono gli aeromobili e le unità navali impiegati, ferme restando le responsabilità e le prerogative dei rispettivi Comandanti durante l'effettuazione delle missioni, che mantengono il controllo tattico dei mezzi.

## ARTICOLO 4

### *Aspetti amministrativi*

1. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – tramite la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi o

Direzioni amministrative contabili delegate:

- a. procede al rimborso del costo complessivo delle ore di volo effettuate dai mezzi aerei del Corpo impiegati nelle attività di supporto, calcolato in base ai valori tabellari predeterminati ed annualmente aggiornati dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
  - b. ristora gli oneri accessori connessi ed ogni altra spesa aggiuntiva, comunque sostenuta dalla Guardia di Finanza, per l'espletamento del servizio.
2. Il rimborso di cui al precedente comma è:
- a. corrisposto per tutte le missioni effettuate, comprese quelle non completate a causa di condizioni meteorologiche avverse ed inclusi i trasferimenti compiuti in funzione del servizio richiesto;
  - b. escluso per le missioni non completate per avarie tecniche dei mezzi del Corpo o per altre cause non addebitabili al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Il ristoro degli oneri accessori e delle missioni derivanti dalle attività svolte dal Corpo, in applicazione della presente convenzione, sarà effettuato a consuntivo dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - tramite la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi o Direzioni amministrative contabili delegate, sulla base di un apposito rendiconto semestralmente elaborato e presentato dalla Guardia di Finanza entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
4. Ai fini del recupero dei costi rilevati dalla Guardia di Finanza e dal Ministero della Giustizia, le Parti stabiliscono congiuntamente la possibilità di procedere:
- a. al rimborso diretto degli oneri anticipati dal Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, previo accreditamento sul conto corrente postale IBAN n. IT97Y0760103200000049182009;
  - b. in via residuale, alla stipula di specifici atti negoziali di permuta di beni e servizi del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di valore economico equivalente alle prestazioni rese dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo all'art.2133 (Permute) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
5. Relativamente agli aspetti tecnici amministrativi, circa le modalità operative per il ristoro degli oneri, a favore della Guardia di Finanza, si rimanda ad accordi da stipularsi entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, da parte dell'Ufficio Centrale della Sicurezza delle Traduzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio competente del Comando Generale della Guardia di Finanza.

## ARTICOLO 5

### ***Forme di tutela e risarcimento del danno***

Ciascuna Parte contraente risponde dei danni arrecati a persone o a cose nell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, sulla base delle responsabilità accertate in capo al personale di appartenenza e/o sottoposto alla sua vigilanza.



## ARTICOLO 6

### **Integrazioni, modifiche ed efficacia della convenzione**

1. La presente convenzione:
  - a. ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione;
  - b. può essere:
    - (1) rinnovata, previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra, da formalizzare nei 60 giorni antecedenti la scadenza;
    - (2) integrata o modificata di comune accordo, anche prima della scadenza.
2. Le Parti possono:
  - a. recedere, in via ordinaria, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;
  - b. riservarsi la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero di recedere unilateralmente, in qualunque momento, con un minimo preavviso scritto alla controparte:
    - (1) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore;
    - (2) quando la prosecuzione dell'intesa condizioni l'ordinario assolvimento dei compiti d'istituto.
3. Appositi accordi disciplineranno la definizione di eventuali rapporti non ancora esauriti all'atto della cessazione della validità della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Roma, 07/07/2015

Per il

Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Santi Consolo




Per la

Guardia di Finanza

Il Comandante Generale

Gen.C.A. Saverio Capolupo



FP CGIL POLIZIA PENITENZIARIA ROMA-LAZIO